



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVAN BATTISTA VALENTE”**  
V.le Giovanni Battista Valente, 100 – 00177 Roma  
C.F.: 80230610588 – C.M.: RMIC82300L – Tel.: 06/2596165  
PEO: [RMIC82300L@ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC82300L@ISTRUZIONE.IT) – PEC: [RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT) - Sito: <https://www.icgbvalente.edu.it/>

A tutto il personale docente neo-assunto  
all'Ufficio Servizi per il Personale  
alla Direttore S.G.A. Dr.ssa Monica Eleuteri

**Circolare N. 28- 2024/25**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE INERENTE ALLE CONDIZIONI APPLICABILI AL  
CONTRATTO O AL RAPPORTO DI LAVORO (D.Lgs. 104/2022). E  
ADOZIONE RELATIVI FORMAT**

Con la presente nota si provvede a comunicare quanto previsto dal D.Lgs. 104/2022 in merito alle informazioni obbligatorie da trasmettere ai lavoratori al momento dell'assunzione. In calce alla presente nota, si allega il format di istituto che dovrà essere sottoscritto da tutto il personale neoassunto a tempo indeterminato a determinato presso questo istituto a partire dal 01.9.2024, entro e non oltre il trentesimo giorno dall'assunzione. Si invita pertanto il personale interessato a recarsi in segreteria, previo invito, per la sottoscrizione dell'informativa. Per quanto attiene al contratto di lavoro, si rappresenta che la sottoscrizione dello stesso tramite FEA (firma elettronica avanzata) soddisfa i requisiti di consegna ed avvenuta notifica del medesimo.

**Scheda decreto Trasparenza e successive modifiche**

Il D.Lgs. n. 104/2022, disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, introducendo nuove modalità di comunicazione ai lavoratori pubblici e privati di specifiche informazioni.

**Termini e modalità per la consegna delle informazioni:**

L'articolo 4 del D.lgs. 104/2022, modifica in diversi punti il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, "Concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro". I commi 2 e 3 del nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 disciplinano le modalità ed i termini entro i quali il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni:

*"l'obbligo di informazione di cui al comma 1 è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:*

- a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;*
- b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608".*

Il datore di lavoro è tenuto pertanto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Le informazioni prescritte, eventualmente non contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Alcune informazioni – ossia quelle di cui alle lettere g) (che non interessano la scuola), i), l), m), q) e r) – possono essere



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVAN BATTISTA VALENTE”

V.le Giovanni Battista Valente, 100 – 00177 Roma  
C.F.: 80230610588 – C.M.: RMIC82300L – Tel.: 06/2596165  
PEO: [RMIC82300L@ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC82300L@ISTRUZIONE.IT) – PEC: [RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT) - Sito: <https://www.icgbvalente.edu.it/>

fornite al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa e cioè entro il corrispondente giorno del mese successivo a quello di insorgenza dell'obbligo.

La Circolare N. 4/2022 INL aveva fornito alcuni chiarimenti. In particolare, prevede che *“fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all'art. 1 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale. “*

Con riguardo, invece, ai contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, si dovrà fare riferimento alle informazioni contenute alle lett. da a) ad e) del comma 17 dello stesso art. 54-bis che, secondo le nuove modifiche legislative (v. art. 5, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 104/2022), devono essere trasmesse in formato elettronico o in forma cartacea al lavoratore prima dell'inizio della prestazione.

Le disposizioni riguardano i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1° agosto 2022. Tuttavia, il datore di lavoro deve fornire entro 60 giorni dalla eventuale richiesta scritta anche agli assunti in data precedente.

La circolare INL citata ricorda che *“al fine di agevolare il più possibile l'assolvimento dei nuovi adempimenti informativi, il decreto chiarisce la possibilità di avvalersi di una comunicazione in formato “elettronico” (ad es. email personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore ecc.) avendo cura, tuttavia, di specificare che “le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”.*

*Il decreto lavoro è intervenuto con alcune semplificazioni (DL n 48/2023 art. 26), in particolare modificando l'art. 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152. il comma 5 bis prevede che “le informazioni di cui al primo comma, lettere h), i), l), m), n), o), p), e r) possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, **con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.**” Inoltre, l'art. 26 del decreto Lavoro prevede: “dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, **anche mediante pubblicazione sul sito web**, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.”*

### Le Istituzioni scolastiche

Il datore di lavoro deve comunicare una serie di informazioni, alcune delle quali sono disponibili nel Contratto individuale, altre ricavabili dal CCNL e nel Contratto integrativo di Istituto, ai quali fare rinvio.

Sono reperibili nel Contratto individuale le seguenti informazioni:

- a) identità delle parti del rapporto di lavoro comprese quelle dei co-datori;
- b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
- c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- c) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- d) la data di inizio del rapporto di lavoro;



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVAN BATTISTA VALENTE”**

V.le Giovanni Battista Valente, 100 – 00177 Roma

C.F.: 80230610588 – C.M.: RMIC82300L – Tel.: 06/2596165

PEO: [RMIC82300L@ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC82300L@ISTRUZIONE.IT) – PEC: [RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT) - Sito: <https://www.icgbvalente.edu.it/>

- e) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;
- f) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo.

Sono invece ricavabili dal CCNL, al quale fare riferimento anche tramite link sul sito della scuola

- g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;
- h) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- i) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- j) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- k) Vi sono poi informazioni che non sono attualmente presenti nei contratti individuali e nel CCNL:
- l) l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento
- m) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
- n) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

### **Eventualmente**

- p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
  - la variabilità della programmazione di lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  - le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  - il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico.

Roma, 04 ottobre 2024

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
***prof.ssa Annalisa Laudando***

Firma autografa sostituita a mezzo stampa e con firma digitale apposta ai sensi dell'art. n.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 e degli articoli n. 35 e successivi del CAD istituito con D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii. di cui al D.Lgs. n. 179 / 2016 e al D.Lgs. n. 217 / 2017

Si allega il modello da consegnare al lavoratore



Modello informativo

C.A.: .....

## **COMUNICAZIONE NOTIZIE RELATIVE AL CONTRATTO DI LAVORO <sup>1</sup>**

Si procede alla consegna del Contratto individuale di lavoro e si rinvia al CCNL di comparto 2006/2009 e 2016/2018 e 2019/2021 e al Contratto integrativo di istituto con l'indicazione delle Organizzazioni firmatarie, pubblicati sul sito dell'istituto scolastico al link:

### **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

[https://www.icgbvalente.edu.it/?attachment\\_id=12070](https://www.icgbvalente.edu.it/?attachment_id=12070)

La/il dipendente è altresì informata/o di poter prendere visione della Contrattazione integrativa di istituto al seguente link:

### **CONTRATTI INTEGRATIVI**

<https://www.icgbvalente.edu.it/?tipologie=contrattazione-integrativa>

Si consegna inoltre in allegato una apposita informativa per gli elementi non contenuti nel Contratto individuale o nel CCNL, nel rispetto dell'obbligo di comunicazione al lavoratore delle informazioni relative al rapporto di lavoro.

Il lavoratore dichiara di aver ricevuto in copia quanto sopra con la sottoscrizione del contratto.

Roma, il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 202\_\_

Firma del lavoratore .....

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 152/1997, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 104/2022 E VISTE LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DL 48/2023 E I CHIARIMENTI FORNITI CON CIRC. INL 4/2022.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVAN BATTISTA VALENTE”

V.le Giovanni Battista Valente, 100 – 00177 Roma  
C.F.: 80230610588 – C.M.: RMIC82300L – Tel.: 06/2596165  
PEO: [RMIC82300L@ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC82300L@ISTRUZIONE.IT) – PEC: [RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT) - Sito: <https://www.icgbvalente.edu.it/>

**Informativa ai sensi del D.Lgs. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. 104/2022:**

**- Le seguenti informazioni sono contenute nel Contratto individuale di lavoro:**

- a) identità delle parti del rapporto di lavoro comprese quelle dei co-datori;
- b) il luogo di lavoro;
- c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore (in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro);
- e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;
- n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi.

**Le seguenti informazioni sono contenute nel CCNL di comparto 2006/2009 e 2016/2018 e 2019/2021** visionabili al link [https://www.icgbvalente.edu.it/?attachment\\_id=12070](https://www.icgbvalente.edu.it/?attachment_id=12070) e nel Contratto integrativo di Istituto al link <https://www.icgbvalente.edu.it/?tipologie=contrattazione-integrativa>

- h) la durata e le condizioni del periodo di prova;
- l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- q) il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- o) le condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.

- Per quanto riguarda il recesso del personale a tempo determinato e possibili relative sanzioni, si rinvia inoltre all'OM 112/2022 per i docenti e a al. DM 430/2000 per il personale ATA, reperibili sul sito dell'istituto scolastico al link <https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-ministeriale-n-112-del-6-05-2022> e [https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2000/dm430\\_00.shtml](https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2000/dm430_00.shtml)

**- Si forniscono inoltre le seguenti informazioni:**

Il lavoratore presterà servizio nei seguenti plessi/sedi (*se non indicati nel Contratto individuale*):

.....

n) periodo e modalità di pagamento della retribuzione:

- personale a tempo indeterminato, supplenti al 30 giugno e al 31 agosto: tramite sistema Noi PA in cooperazione applicativa con MIM. I compensi sono erogati mensilmente su conto corrente bancario o postale.
- supplenza breve e saltuaria: i pagamenti sono gestiti tramite sistema NoiPA in cooperazione applicativa con MI ed erogati di norma a 30 giorni dal mese di riferimento in cui è avvenuta la prestazione, mediante conto corrente bancario o postale.

r) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso: i contributi sono versati all'INPS e, in caso di adesione del lavoratore, al fondo Espero. I dipendenti sono assicurati presso l'INAIL

i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro: il personale riceve la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista per i settori a rischio medio. La formazione, a carico dell'istituzione scolastica, si svolge nell'orario di lavoro.

Per il personale a tempo determinato sono attivati moduli periodici e al momento del primo contratto nell'anno scolastico nell'istituzione scolastica è consegnata specifica documentazione sul tema.

o) la programmazione dell'orario normale di lavoro, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno: il piano delle attività è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica e reperibile al link <https://www.icgbvalente.edu.it/?tipologie=contrattazione-integrativa> Contrattazione integrativa di Istituto